



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO 5 dicembre 2013, n. 949

CIG in deroga 2013/F61 gennaio-aprile. Concessione trattamento e autorizzazione all'INPS al pagamento a seguito di integrazione delle istanze.

Il giorno 5/12/2013, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore dott. Emidio Smaltino, verificata dalla Responsabile PO, sig.ra Maria Luisa Monfreda:

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visti i decreti interministeriali n.73648 del 6/6/2013 di Euro 61.853.298,40, n. 73649 del 6/6/2013 di Euro 23.369.266,14, n. 74286 del 4/7/2013 di euro 50.219.990,98, n. 76772 del 7/11/2013 di Euro 43.390.813,75 a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il verbale di accordo del 1/2/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni;

Visto l'addendum al verbale di accordo del 1/02/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali sottoscritto il 12/04/2013 con il quale è stato stabilito che non si terrà conto delle integrazioni trasmesse spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria, con la sola eccezione dei casi in cui il documento fosse presente nella pratica inviata, ma non risultasse conforme all'Accordo (ad es. dichiarazione prevista dal punto 5.1.2 del verbale d'accordo, non resa ai sensi del d.p.r.l n. 445 del 2000);

Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalle imprese a seguito di integrazione spontanea con esclusivo riferimento alle ipotesi consentite dall'Accordo del 01 febbraio 2013 integrato dall'addendum del 12.04.2013;

Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Verificate, altresì, le integrazioni trasmesse dalle imprese a seguito di pubblicazione dell'A.D. di mancata ammissione al trattamento, secondo quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 integrato dall'addendum del 12.04.2013 che ha disciplinato le modalità di integrazione delle domande presentate nei termini;

Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti di legge per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218.

VERIFICA AI SENSI DEL DLG 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto;

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere erogato dalla sede regionale INPS a valere sulle risorse assegnate con i decreti n.73648 del 6/6/2013 di Euro 61.853.298,40, n. 73649 del 6/6/2013 di Euro 23.369.266,14, n. 74286 del 4/7/2013 di euro 50.219.990,98, n. 76772 del 7/11/2013 di Euro 43.390.813,75 a condizione che sussista la disponibilità finanziaria, previa verifica da parte dell'Istituto dell'effettivo erogato in favore delle imprese indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto di eventuali preclusioni, incompatibilità, cause di decadenza.

3. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 45643 di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 447.301,40.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro sessanta giorni dall'adozione della presente determina, giuste disposizioni ministeriali del 14/6/10 prot. N. 14/15340.

7. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo
- sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

- sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro.

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente Ufficio Politiche Attive e Tutela
della Sicurezza e Qualità delle condizioni del lavoro
Dott. Giuseppe Lella